SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 gennaio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2017, n. **222.**

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. (18G00008) . . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. **223.**

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. (18G00009) . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 gennaio 2018.

Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA). (18A00287) . . *Pag.* 13

Ministero dell'interno

DECRETO 12 gennaio 2018.

Utilizzo parziale dell'accantonamento di 15 milioni di euro sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (18A00329) . . . . *Pag.* 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 20 dicembre 2017.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero. (18A00281) *Pag.* 17

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria. (18A00280) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 19 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delta Service», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (18A00306) . . . . *Pag.* 34

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale SE-AF Servizi e Affini società», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore. (18A00305). . . . . *Pag.* 35

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Vepi Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A00304). . . . . *Pag.* 35

Presidenza
del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 dicembre 2017.

Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi per l'attività di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. (Ordinanza n. 43). (18A00288) . . . . *Pag.* 36

ORDINANZA 15 dicembre 2017.

Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subìto danni lievi. (Ordinanza n. 44). (18A00289). . . . . *Pag.* 45

ORDINANZA 15 dicembre 2017.

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 45). (18A00290) . . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine» (18A00282). . *Pag.* 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex» (18A00284) *Pag.* 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Reactine» (18A00285) *Pag.* 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Glucobay» (18A00286). *Pag.* 56

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica in alcuni comuni del bacino idrografico del fiume Isonzo (18A00283). . . . . *Pag.* 56

Ministero
degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (18A00278) . . . . *Pag.* 57

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 24 agosto 2015. (18A00279). . . . . *Pag.* 57

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2017, n. **222**.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del Tribunale di Perugia sono inseriti i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;

b) nel circondario del Tribunale di Terni sono soppressi i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «GIUDICE DI PACE DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO - Città della Pieve, Paciano, Piegaro»;

b) nel circondario di Terni:

1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;

2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i Comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei Tribunali di Perugia e di Terni.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 2962).

Presentato dall'On. Walter VERINI ed altri il 17 marzo 2015.

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente il 15 maggio 2015 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, in data 21, 27 luglio 2016; 2 agosto 2016; 27 settembre 2016.

Nuovamente assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa il 20 aprile 2017 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, in data 20, 26 aprile 2017 ed approvato in data 11 maggio 2017.

Senato della Repubblica: (atto n. 2835).

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente il 30 maggio 2017 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, in data 26 settembre 2017; 11, 12 ottobre 2017.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante il 17 novembre 2017 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato in 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante, in data 5 dicembre 2017 ed approvato definitivamente in data 7 dicembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2014, n. 48, S.O.

— La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella *G.U.* 27 novembre 1991, n. 278, S.O.

— Il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017 (Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di pace di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016) è pubblicato nel S.O. n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2017.

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2012, n. 213, S.O.:

«Art. 3 (*Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati*).— 1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3.».

18G00008

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. **223**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni

1. Alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:

a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge, qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:

1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera *b)* e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:

1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de iure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 9-*ter*, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche *de facto*:

1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali spe-

cificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;

g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui è ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;

h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

i) Unità centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-*bis*, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui è attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;

m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-*bis*, che è stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;

n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-*bis*, è approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;

o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorità che la ha adottata.»;

c) il comma 2 dell'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;

b) ai servizi di radiodiffusione sonora;

c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *e)*, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;

d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;

f) salvo quanto previsto all'articolo 9-*bis*, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;

g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.»;

d) nella rubrica dell'articolo 3 le parole: «Comitato della Commissione delle comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Comitati della Commissione europea»;

e) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonché nel comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;

f) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.»;

g) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Organismi nazionali di normazione italiani)*. — 1. L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internaziona-

le, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che può a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.

2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo».

h) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani)*. — 1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:

a) l'oggetto;

b) la fase raggiunta nell'elaborazione;

c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.

2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attività di normazione. I medesimi organismi, al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.

3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che può recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.

5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unità centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-*bis*, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.»;

i) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* *(Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche)*. — 1. Fatto salvo l'articolo 9-*ter*, ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all'Unità centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente corredare il progetto dell'atto con cui si dispone l'adozione della norma con una semplice informazione sulla norma stessa. L'amministrazione competente procede ad una nuova trasmissione all'Unità centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne alterano l'ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

2. Per consentire all'Unità centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535, l'amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da:

a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se gli stessi risultano già dal progetto;

b) nei casi di cui al comma 10, la documentazione e tutti gli elementi di informazione ivi previsti;

c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Unità centrale di notifica si conforma nel provvedere alla procedura di informazione di cui alla presente legge;

d) il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, quando la conoscenza di detto testo è necessario per valutare la portata del progetto di regola tecnica; se tale testo è già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è sufficiente indicare gli estremi di detta comunicazione;

e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o i gravi rischi per la sicurezza ed integrità del sistema finanziario che la giustificano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, lettera *a)* o *b)*, della direttiva (UE) 2015/1535;

f) eventuale richiesta di notifica del progetto di regola tecnica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea che prevedono procedure di notifica;

g) indicazione dei motivi che giustificano l'omissione della notifica del progetto di regola tecnica all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi degli Accordi sulle barriere tecniche al commercio (Technical Barriers to Trade-TBT) e sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement-SPS), ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi internazionali.

3. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia.

4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.

5. L'obbligo di trasmissione all'Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1 si applica anche alle regioni e alle province autonome, ed alle Autorità cui è riconosciuta la competenza di adottare regole tecniche applicabili in una parte importante del territorio nazionale; l'elenco di tali soggetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C-127, del 31 maggio 2006, quando aggiornato su proposta delle Amministrazioni con competenza istituzionale prevalente per materia e del Ministero dello sviluppo economico, è comunicato alla Commissione europea dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; resta fermo che l'organo o l'ufficio regionale competente ai relativi adempimenti sono individuati autonomamente secondo i rispettivi ordinamenti.

6. L'Unità centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui al comma 1, curando che tale comunicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti gli elementi prescritti e della relativa documentazione, ed espleta gli adempimenti in merito previsti dall'articolo 9-*bis*.

7. L'Unità centrale di notifica, anche su richiesta delle amministrazioni competenti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 o che trasmettono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più amministrazioni, di convocare presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della completezza e coerenza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.

8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e del relativo progetto rientranti nel campo di applicazione della procedura di informazione preventiva di cui alla presente legge è contenuto un riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535.

9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione europea, e l'amministrazione competente non intende avvalersi della facoltà di effettuare la comunicazione ai sensi di tale altro atto dell'Unione europea attraverso lo sportello unico di notifica gestito dall'Unità centrale di notifica, facendone richiesta come previsto al comma 2, lettera *f)*, può effettuare anche la comunicazione di cui al comma 1 in forza di tale altro atto e secondo la procedura ivi prevista, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unità centrale di notifica ed al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine dell'assegnazione del numero e della data di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del progetto di regole tecniche comunicato dalla amministrazione competente secondo la procedura prevista da altri atti dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica provvede tempestivamente a comunicare il medesimo progetto di regola tecnica attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni.

10. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, l'amministrazione competente trasmette all'Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.»;

l) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico)*. — 1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unità centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura è garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni è altresì consentito nei confronti dell'Unità centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorità pubbliche. Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unità centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché del proprio patrimonio culturale.»;

m) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani)*. — 1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonché di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non può a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico può adottare direttive circa le priorità e le ulteriori finalità cui destinare il predetto contributo.

2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illu-

strato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.»;

n) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Differimento dell'adozione di regole tecniche)*. — 1. L'adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica.

2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l'adozione del progetto di regola tecnica è rinviata a decorrere dalla data di notifica:

a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;

b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;

c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o più pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, è rinviata di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.

4. L'adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.

5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:

a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;

b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;

c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione europea.

6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:

a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, è necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure;

b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, è necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.»;

o) l'articolo 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 9-*bis (Adempimenti procedurali)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Unità centrale di notifica informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato dalla Commissione alla notifica.

2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 affinché formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite la stessa Unità centrale di notifica, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unità centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.

4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una

risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unità centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.

5. L'Unità centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2.

6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9.

7. Le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresì al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento.

8. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è trasmessa all'Unità centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unità centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea.».

p) l'articolo 9-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 9-*ter (Esclusione di adempimenti)*. — 1. Gli articoli 5-*bis* e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione europea;

d) applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, in conformità di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 3).

3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 2).»;

q) l'articolo 7 e l'articolo 11 sono abrogati;

r) nell'allegato I, al punto 3, le parole: «on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 89/552/CEE», sono sostituite dalle seguenti: «on-demand] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *e)*, della direttiva 2010/13/UE come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;

s) nell'allegato II, le lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ed i servizi di organismi di investimento collettivo;

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.».

Art. 2.

Altre abrogazioni e disposizioni finali

1. L'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è abrogato. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dal presente decreto.

2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV alla direttiva stessa.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316;

— La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241;

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo

può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. (12)

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'art. 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2016, n. 204, così recita:

«Art. 8 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazio-

nale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata anche nel titolo dall'art. 1 della presente legge *(Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)*, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1-*bis* della legge 21 giugno 1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1-*bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione)*. — 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.

2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:

a) *ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera* b)*, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I ;*

b) *ai servizi di radiodiffusione sonora;*

c) *ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera* e)*, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'art. 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;*

d) *alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;*

e) *alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;*

f) *salvo quanto previsto all'art. 9-*bis*, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;*

g) *alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.».*

— Il testo dell'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Nomine di rappresentanti dello Stato nei* Comitati della Commissiona europea). — *1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonché nel comitato di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.».

— Gli articoli 7 e 11 della legge 21 giugno 1986, n. 317, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente: «Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria» e «Entrata in vigore».

— Il testo degli allegati I e II della legge 21 giugno 1986, n. 317, citata nelle note alle premesse, modificati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1990, n. 59, così recita:

«Art. 8 *(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)*. — 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.».

— Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 giugno 1986, n. 317, così recita:

«Art. 8 *(Contributo agli organismi di normalizzazione)*. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi».

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2015/1535, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

18G00009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2018.

Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ed, in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 17-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali; alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; alle società controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri o da amministrazioni pubbliche; alle società partecipate da amministrazioni pubbliche o da enti e società; alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB ed il comma 2 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha istituito l'obbligo di effettuazione di un apposito versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2017;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalità e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso prioritario dell'imposta;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle pubbliche amministrazioni, dalle società da queste controllate e dalle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 per stabilire le modalità di attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2017, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;

Considerato che è opportuno che le modalità di attuazione da applicare ai soggetti di cui all'art. 17-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto n. 633 del 1972 siano le medesime già adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, le parole «delle pubbliche amministrazioni e delle società ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni e società"» sono sostituite dalle seguenti: «delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli enti e delle società ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società"»;

b) ovunque ricorrano congiuntamente le parole «pubbliche amministrazioni e società» ovvero «pubbliche amministrazioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società»;

c) ovunque ricorra la parola «società» è sostituita dalle seguenti «fondazioni, enti e società»;

d) l'art. 5-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*ter* (*Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società*). — 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-*bis* dello stesso art. 17-*ter*, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-*bis* dello stesso art. 17-*ter* agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente.

3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Nell'ambito delle società controllate di cui al comma 1-*bis*, lettere *a)*, *b)*, dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 1-*bis* e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1-*bis* o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), *a)* e *c)* e/o da società controllate da queste ultime. »;

e) all'art. 7 le parole da «pubbliche amministrazioni» fino a «d'imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società per le quali questi soggetti sono debitori d'imposta.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: PADOAN

18A00287

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 2018.

Utilizzo parziale dell'accantonamento di 15 milioni di euro sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario del 23 giugno 2017, n. 144, con il quale è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2017 il quale prevede che a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 è accantonato un importo di euro 15 milioni, destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati per il riparto, da assegnare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2017, per un importo complessivo pari a euro 6.201.212,83;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 dicembre 2017;

Decreta:

Articolo unico

Utilizzo parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017 a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI

1. Ai comuni di cui all'allegato *A)* al presente decreto, per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, sono corrisposte le somme nella misura indicata nello stesso allegato *A)*, per un totale pari ad euro 6.201.212,83, mediante utilizzo parziale dell'accantonamento previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Allegato A)

Parziale utilizzo dell''accantonamento di 15 milioni di euro
di cui all'art. 6 del DPCM 25 maggio 2017
Conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri di riparto

	Regione	Provincia	Comune	Rettifiche accantonamento Fondo di solidarietà comunale 2017
1	Piemonte	TO	Locana	1.424.120,00
2		TO	Moncalieri	1.444.225,00
3		VC	Salasco	38.684,00
4	Lombardia	BG	Fino al Monte	16.188,00
5		CO	Cabiate	509.641,00
6		PC	Piacenza	372.600,00
7		VA	Lonate Ceppino	37.855,60
8	Liguria	GE	Cogoleto	10.332,40
9	Veneto	PD	Legnaro	146.365,40
10		PD	Urbana	82.145,50
11		VR	Peschiera del Garda	156.576,54
12	Emilia Romagna	BO	Camugnano	52.512,60
13		PR	Albareto	92.471,61
14		PR	Bardi	197.550,00
15		PR	Berceto	464.208,00
16		PR	Borgo Val di Taro	249.012,38
17	Umbria	TR	Attigliano	13.132,80
18	Lazio	RI	Paganico Sabino	19.850,00
19		RM	Montelibretti	306.344,00
20	Campania	SA	Casal Velino	92.140,00
21	Sicilia	CT	Ramacca	372.798,00
22		PA	Campofelice di Roccella	102.460,00
			Totale	6.201.212,83

18A00329

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2017.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoriaraggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2017, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 2 ottobre 2017, dall'ENPAIA con nota del 5 ottobre 2017, dall'INAIL in data 5 ottobre 2017 e dall'INPS in sede di Conferenza di servizi;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2018, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi il 6 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorreredal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2018

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2018

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.990,44	1.990,44
		II	1.990,45	2.107,32	2.107,32
		III	2.107,33	2.224,18	2.224,18
		IV	2.224,19	in poi	2.341,00
	Impiegati	I		2.341,00	2.341,00
		II	2.341,01	2.782,05	2.782,05
		III	2.782,06	3.223,14	3.223,14
		IV	3.223,15	3.664,20	3.664,20
		V	3.664,21	in poi	4.105,25
Industria edile	Operai	Operai			1.990,45
		Operai specializzati			2.188,61
		Operai 4° livello			2.341,00
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.341,00
		Impiegati di concetto			2.695,14
		Impiegati direttivi di VI livello			3.335,51
		Impiegati direttivi di VII livello			3.832,76
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.990,44	1.990,44
		II	1.990,45	2.107,32	2.107,32
		III	2.107,33	2.224,18	2.224,18
		IV	2.224,19	in poi	2.341,00
	Impiegati	I		2.341,00	2.341,00
		II	2.341,01	2.782,07	2.782,07
		III	2.782,08	3.223,14	3.223,14
		IV	3.223,15	3.664,20	3.664,20
		V	3.664,21	in poi	4.105,25

Credito	**Seconda area professionale**				**2.490,57**
	Terza area professionale	**I livello**			**2.582,78**
		II livello			**2.917,54**
		III livello			**3.252,31**
		IV livello			**3.520,73**
Assicurazioni		**Ausiliari**			**2.312,09**
		Impiegati d'ordine			**2.526,01**
		Impiegati di concetto			**2.751,51**
		Vice capi ufficio			**2.955,33**
		Capi ufficio			**3.248,77**
Commercio		**Impiegati con funzioni direttive (I livello)**			**2.538,31**
		Impiegati di concetto (II livello)			**2.382,92**
		Impiegati di concetto (III livello)			**2.195,26**
		Personale d'ordine (IV livello)			**2.117,65**
		Altro personale (V livello)			**2.045,38**
		Altro personale (VI livello)			**1.526,43**
Trasporto aereo		**Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali**			**3.537,14**
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			**3.232,85**
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			**3.031,21**
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			**2.525,29**
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			**2.426,28**
Agricoltura		**Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)**			**1.730,97**
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			**1.594,40**
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			**1.475,87**
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			**1.405,76**
		Operai specializzati super			**1.604,50**
		Operai specializzati			**1.538,00**
		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			**4.386,38**

Industria cinematografica		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.810,46
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.296,47
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.133,13
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.573,72
		Operai generici			2.371,34
		Generici cinematografici			2.258,61
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.498,57
		Impiegati con funzioni direttive			2.244,15
		Impiegati di concetto			2.041,05
		Impiegati d'ordine			1.845,92
		Operai specializzati			1.989,73
		Operai			1.746,38
		Professori d'orchestra			2.371,34
		Artisti del coro			1.791,70
		Tersicorei			2.125,64
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.767,85
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.358,35
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.019,37
		Operai			1.862,54

QUADRI VALORI 2018

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		4.105,25	4.105,25
	II	4.105,26	4.885,45	4.885,45
	III	4.885,46	5.665,67	5.665,67
	IV	5.665,68	6.445,87	6.445,87
	V	6.445,88	7.226,10	7.226,10
	VI	7.226,11	in poi	8.006,22
	I		4.105,25	4.105,25

Industria edile	II	4.105,26	4.422,91	4.422,91
	III	4.422,92	4.740,57	4.740,57
	IV	4.740,58	5.058,23	5.058,23
	V	5.058,24	in poi	5.375,85
Autotrasporto e spedizione merci	I		4.105,25	4.105,25
	II	4.105,26	4.885,44	4.885,44
	III	4.885,45	5.665,64	5.665,64
	IV	5.665,65	6.445,84	6.445,84
	V	6.445,85	7.226,02	7.226,02
	VI	7.226,03	in poi	8.006,20
Credito	I livello			3.322,87
	II livello			3.533,57
	III livello			3.991,23
	IV livello			4.757,89
Agricoltura	Unica			2.972,77
Assicurazioni	I		3.400,56	3.400,56
	II	3.400,57	3.752,90	3.752,90
	III	3.752,91	in poi	4.105,24
Commercio	I		2.468,93	2.468,93
	II	2.468,94	3.107,13	3.107,13
	III	3.107,14	in poi	3.745,29
Trasporto aereo	I	Fino a	4.242,55	4.242,55
	II	4.242,56	4.899,17	4.899,17
	III	4.899,18	in poi	5.555,79

DIRIGENTI - VALORI 2018

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,19	7.228,19
	III	7.228,20	8.352,10	8.352,10
	IV	8.352,11	9.476,02	9.476,02

Industria	V	9.476,03	10.599,92	10.599,92
	VI	10.599,93	11.723,48	11.723,48
	VII	11.723,49	12.847,40	12.847,40
	VIII	12.847,41	13.971,31	13.971,31
	IX	13.971,32	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40
Industria edile	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,28	7.228,28
	III	7.228,29	8.352,16	8.352,16
	IV	8.352,17	9.476,05	9.476,05
	V	9.476,06	10.599,97	10.599,97
	VI	10.599,98	11.723,87	11.723,87
	VII	11.723,88	12.847,77	12.847,77
	VIII	12.847,78	13.971,68	13.971,68
	IX	13.971,69	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40
Autotrasporto e spedizione merci	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,28	7.228,28
	III	7.228,29	8.352,16	8.352,16
	IV	8.352,17	9.476,05	9.476,05
	V	9.476,06	10.599,97	10.599,97
	VI	10.599,98	11.723,87	11.723,87
	VII	11.723,88	12.847,77	12.847,77
	VIII	12.847,78	13.971,68	13.971,68
	IX	13.971,69	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40
Credito	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.298,78	7.298,78
	III	7.298,79	8.493,20	8.493,20
	IV	8.493,21	9.687,62	9.687,62
	V	9.687,63	10.882,04	10.882,04
	VI	10.882,05	12.076,46	12.076,46
	VII	12.076,47	in poi	13.270,88

Agricoltura	Unica			3.993,93
Assicurazioni	I		6.004,62	6.004,62
	II	6.004,63	7.768,27	7.768,27
	III	7.768,28	9.509,19	9.509,19
	IV	9.509,20	11.238,76	11.238,76
	V	11.238,77	in poi	12.968,31
Commercio	I		5.707,59	5.707,59
	II	5.707,60	7.376,41	7.376,41
	III	7.376,42	9.016,35	9.016,35
	IV	9.016,36	in poi	10.656,28
Trasporto aereo	I		6.311,06	6.311,06
	II	6.311,07	8.798,86	8.798,86
	III	8.798,87	11.286,67	11.286,67
	IV	11.286,68	13.717,67	13.717,67
	V	13.717,68	in poi	16.035,00

GIORNALISTI - VALORI 2018

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.866,75	3.866,75
	II	3.866,76	5.236,60	5.236,60
	III	5.236,61	6.606,45	6.606,45
	IV	6.606,46	7.976,30	7.976,30
	V	7.976,31	in poi	9.346,16

18A00281

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nell'allegato 1 al suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010;

Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009, recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera *b)*, il quale prevede che, ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del predetto Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle dispo-

nibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese;

Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera *a)*, della legge n. 147 del 2013, sulla base dei dati dell'attività di monitoraggio relativi alle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, può proporre al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 903/16 del 3 febbraio 2016 con la quale il Gestore del Fondo di garanzia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico che il Consiglio di gestione, nella seduta del 29 gennaio 2016, ha deliberato, in ragione del grado di impegno delle risorse stanziate dal 24 aprile 2013 (impieghi per euro 88.900.000 a fronte di una dotazione di euro 100.000.000), di proporre al Ministero di aumentare il limite massimo, previsto dal decreto interministeriale 24 aprile 2013, di risorse impegnabili per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;

Viste le «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che «nell'ambito del Fondo, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013», rinviando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle relative modalità di attuazione, che devono prevedere, in particolare, un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 percento delle risorse stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai «criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e che «Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, che stabilisce le modalità di valutazione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, che approva le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento dei soggetti destinatari dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, che stabilisce le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti agevolati di cui al più volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 agli altri interventi del Fondo di garanzia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

b) «commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, cui è affidata l'amministrazione del Fondo;

d) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

e) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

f) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499;

g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative;

i) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;

l) «portafogli regionali di finanziamenti»: i portafogli di finanziamenti concessi a soggetti beneficiari ubicati nel territorio di una sola regione;

m) «punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra una determinata tranche del portafoglio di finanziamenti e le tranches a questa sovraordinate e la percentuale data dal rapporto tra la stessa tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti;

n) «soggetti beneficiari»: le PMI, le Mid-cap e i professionisti;

o) «soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni e i seguenti soggetti autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti:

1) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

2) le imprese di assicurazione per le attività di cui all'art. 114, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

3) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

p) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso *cash collateral*;

q) «tranche junior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;

r) «tranche mezzanine»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior;

s) «tranche senior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e

integrazioni, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.

Art. 3.

Garanzia su portafogli di finanziamenti

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, può intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. A incremento della dotazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 24 aprile 2013, per il rilascio delle garanzie di cui al presente decreto sono destinate ulteriori risorse del Fondo, per un ammontare di euro 200.000.000.

2. Le risorse finanziarie riservate di cui al comma 1 che dovessero rientrare nella disponibilità del Fondo sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con le modalità stabilite dal presente decreto.

3. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attività di monitoraggio, di cui all'art. 17, delle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, può proporre al Ministero l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4;

b) avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13;

c) essere di importo non superiore all'1,5 percento, ovvero al 2 percento solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative;

d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

2. L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non può essere:

a) inferiore a euro 50.000.000, ovvero a euro 20.000.000 nel caso di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli oggetto di controgaranzia di cui all'art. 9;

b) superiore a euro 300.000.000.

3. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite di cui al comma 2, lettera *a)*, si applica quanto previsto all'art. 13, comma 5.

4. Il Ministro dello sviluppo economico può stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché indicare specifiche finalità a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai soggetti beneficiari, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.

Art. 6.

Modalità di intervento del Fondo

1. In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia.

2. La garanzia diretta è concessa, con le modalità e nella misura di cui all'art. 7, su richiesta di un soggetto finanziatore. La garanzia diretta può essere rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da più soggetti finanziatori. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal soggetto finanziatore capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.

3. La controgaranzia è concessa, con le modalità e nella misura di cui all'art. 9, su richiesta di un confidi, garante di uno o più soggetti finanziatori, con i quali il medesimo confidi collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia può essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi. In

tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal confidi capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.

Art. 7.

Garanzia diretta

1. La garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie, applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto. In ogni caso, la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, non può superare:

a) il 7 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero

b) l'8 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

2. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2.

Art. 8.

Incremento delle coperture attraverso ingresso di ulteriori garanti

1. A sostegno della realizzazione di portafogli di finanziamenti, l'intervento di garanzia del Fondo può essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti.

2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti è realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso, le coperture massime del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, sono innalzate, rispettivamente, all'8 percento e al 9 percento, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all'1 percento del medesimo portafoglio. Il Fondo e la sezione speciale compartecipano alle prime perdite del portafoglio di finanziamenti con modalità *«pari passu»*, in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Qualora, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia di cui in allegato al presente decreto, dovessero risultare inferiori rispetto a quelli previsti dal soggetto richiedente, come riportati nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, le misure di copertura della tranche junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione speciale, sono proporzionalmente ridotte.

3. L'intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti può essere realizzato dalle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012, anche cumulativamente con l'intervento di copertura della tranche junior di cui al comma 2, nonché da altri soggetti garanti. Resta inteso che la quota della tranche mezzanine complessivamente coperta da tutti i soggetti garanti non deve essere superiore all'80 percento della medesima tranche.

4. Nel caso in cui la copertura di una quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti sia realizzata da confidi, intermediari finanziari o altri fondi di garanzia, l'intervento delle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012 può essere finalizzato, in alternativa alla sottoscrizione diretta di una quota della tranche mezzanine di cui al comma 3, alla concessione, in favore dei predetti garanti, di una controgaranzia, nella misura massima dell'80 percento, della quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti garantita dai medesimi soggetti garanti.

5. Ai fini dell'accesso al Fondo, il soggetto finanziatore richiedente, nel caso di intervento degli altri soggetti garanti di cui al comma 4 sulla tranche mezzanine, deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto con gli altri soggetti garanti che intendono partecipare alla realizzazione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del portafoglio di finanziamenti.

Art. 9.

Controgaranzia

1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:

a) mediante versamento di un *cash collateral*, per un importo non inferiore all'1,25 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all'1,5 percento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, e

b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 7 percento dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero all'8 percento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*.

2. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. Le perdite registrate dal soggetto finanziatore sui finanziamenti compresi nel portafoglio sono liquidate con modalità *«pari passu»* tra il soggetto richiedente e il Fondo.

3. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non può superare complessivamente l'80 percento dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'accesso al Fondo, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonché da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti.

5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il *cash collateral*.

Art. 10.

Determinazione dell'intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del Fondo è determinata applicando, al momento dell'inclusione di ciascun finanziamento nel portafoglio:

a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

b) nel caso di finanziamenti concessi a Mid-cap, il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016;

c) i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle autorità italiane e approvati dalla Commissione europea, vigenti alla data di inclusione del finanziamento nel portafoglio.

Art. 11.

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalità e forme indicate nelle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto.

3. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento.

4. L'esito della delibera del Consiglio di gestione è trasmesso, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente.

5. La garanzia del Fondo è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

Art. 12.

Valutazione dei soggetti beneficiari e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano:

a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica:

1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative, ovvero di Mid-cap;

2) dell'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario all'intervento del Fondo;

b) la rispondenza delle finalità e delle caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario rispetto a quanto previsto all'art. 5;

c) il merito di credito del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative.

2. Le ulteriori attività di valutazione previste dalle disposizioni operative non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.

Art. 13.

Chiusura del portafoglio di finanziamenti

1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata

richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente.

2. Il soggetto richiedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo:

a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti;

b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti;

c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto;

d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio;

e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera *d)*, anche le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi;

f) altre informazioni previste dalle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1.

3. Qualora la misura della copertura da parte del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinata alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 2, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal Gestore del Fondo e rientra nella disponibilità del Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto.

4. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta della garanzia, fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo minimo del portafoglio di finanziamenti dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi alla predetta data.

5. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 6, un importo pari al prodotto tra:

a) la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, e

b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale è stata deliberata dal Consiglio di gestione la garanzia del Fondo e l'importo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto al portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito.

6. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, l'importo, di cui al comma 5 del presente articolo, da corrispondere al Fondo è aumentato del 5 percento.

7. La garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui al comma 1, coprendo le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalità operative previste dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia.

8. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti, la misura massima di garanzia del Fondo indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, è rapportata all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali purché il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo così determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, risultino importi non liquidabili perché eccedenti il margine di garanzia determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori. Analogamente, gli importi liquidati dal Fondo in relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti che dovessero eccedere la misura della copertura del Fondo determinata alla data di chiusura del portafoglio devono essere restituiti dal soggetto richiedente al Fondo. Nel caso di mancato versamento al Fondo degli importi dovuti si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a:

a) società appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore;

b) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

c) Banca d'Italia;

d) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

e) Banca europea per gli investimenti (BEI).

10. La cessione di cui al comma 9 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente decreto.

Art. 14.

Attivazione della «garanzia diretta» del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia diretta di cui all'art. 7, si applicano le procedure di attivazione previste nelle disposizioni operative, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione delle perdite subite dal soggetto richiedente sul portafoglio di finanziamenti, fino al raggiungimento della misura massima fissata in sede di ammissione del medesimo portafoglio all'intervento del Fondo, ovvero, se inferiore, nella misura massima determinata alla data di chiusura del portafoglio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, lettera *c)*, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

3. Con riferimento alle garanzie rilasciate ai sensi del presente decreto, è riconosciuta facoltà al soggetto richiedente, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, di richiedere, sul singolo finanziamento compreso nel portafoglio garantito, l'attivazione della garanzia del Fondo a titolo di acconto. In tal caso, il soggetto richiedente, nel modulo di richiesta di attivazione della garanzia, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per il finanziamento oggetto dell'attivazione, determinato dal medesimo soggetto richiedente sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione al finanziamento oggetto dell'attivazione, fermi restando i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, ovvero all'art. 8, comma 2, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 8. Ai fini della richiesta di attivazione della garanzia del Fondo a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente devono essere già avviate, con le modalità stabilite dalle disposizioni operative del Fondo, alla data di presentazione della medesima richiesta.

4. Le richieste di attivazione della garanzia a titolo di acconto sono istruite dal Gestore del Fondo e deliberate dal Consiglio di gestione con le modalità e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle disposizioni operative per le ordinarie richieste di attivazione della garanzia.

5. Il soggetto richiedente, entro 24 mesi dalla data di inadempimento, così come definito nelle vigenti disposizioni operative, invia al Gestore del Fondo, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita può essere prorogato, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a 12 mesi. Nel modulo di richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attività di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal soggetto richiedente e riportato l'importo della perdita definitiva registrata sul finanziamento alla data di presentazione della medesima richiesta, nonché quello dell'acconto liquidato dal Fondo sulla medesima posizione.

6. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal Gestore del Fondo e sono deliberate dal Consiglio di gestione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al soggetto richiedente, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non può eccedere i limiti di copertura del Fondo sul finanziamento garantito e sul portafoglio di finanziamenti stabiliti dal presente decreto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

7. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al soggetto richiedente risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il soggetto richiedente restituisce al Fondo la differenza tra i predetti importi, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio di gestione di cui al comma 6. In caso di mancato pagamento al Fondo delle predette somme, il Gestore del Fondo sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il soggetto richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.

Art. 15.

Attivazione della «controgaranzia» del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative.

2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

Art. 16.

Commissioni di garanzia

1. I soggetti richiedenti, entro trenta giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione *«una tantum»* in misura pari al 3 percento dell'importo garantito dal Fondo.

Art. 17.

Monitoraggio

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 18, comma 1, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalità e i termini previsti dalle di-

sposizioni operative del Fondo, è sanzionata, con provvedimento del Consiglio di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50 percento dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Consiglio di gestione.

4. Il Consiglio di gestione trasmette alla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del comunicato con cui è data notizia dell'avvenuta adozione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti».

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di garanzia presentate al Gestore del Fondo in data successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia presentate antecedentemente alla predetta data si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013.

3. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248, e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 923

ALLEGATO *1*

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA COPERTURA DEL FONDO DELLA TRANCHE JUNIOR DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI. (Articolo 7).

La presente metodologia è applicata per determinare la misura della copertura del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti in relazione alla rischiosità media effettiva del portafoglio garantito, fermi restando i limiti massimi di copertura del Fondo di cui all'art. 7, commi 1 e 2 e all'art. 8, comma 2.

Sezione 1
DEFINIZIONI

1. *Definizioni.*

Nel presente documento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «CRR o capital requirement regulation»: indica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Default»: indica, ai sensi dell'art. 178 del CRR, la situazione del debitore che verifica uno degli eventi di seguito indicati:

1) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso la banca stessa, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

2) il debitore è in arretrato da oltre novanta giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso la banca, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

c) «Durata media del portafoglio o M»: indica la durata media, espressa in anni, delle esposizioni contenute nel portafoglio, ponderata per i relativi importi;

d) «EAD o esposizione al momento del default»: indica l'ammontare dell'esposizione della banca nei confronti della controparte al momento del default;

e) «EL o expected loss»: indica la perdita attesa delle banche su una esposizione ed è definita, ai sensi dell'art. 5 del CRR, come il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default (EAD); la perdita attesa è definita, ai sensi dell'art. 158, paragrafo 5, del CRR come il prodotto di PD per LGD;

f) «Esposizioni corporate»: indica le esposizioni delle banche verso imprese non finanziarie che non rientrano nella definizione di esposizioni retail;

g) «Esposizioni retail»: indica le esposizioni che soddisfano i criteri previsti dall'art. 123 del CRR e, in particolare:

1) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di PMI;

2) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;

3) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'art. 112, lettera *i)*, del CRR, non supera l'importo di 1 milione di euro;

h) «LGD o loss given default»: indica il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;

i) «Portafoglio campione»: indica un portafoglio di finanziamenti convenzionale la cui PD media è confrontata con la PD media dei portafogli di finanziamenti garantiti dal Fondo al fine di determinare la misura della copertura della tranche junior da parte del Fondo;

l) «PD o probability of default»: indica la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;

m) «PD media» è la PD del portafoglio di finanziamenti, data dalla PD dei singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio, determinata dal soggetto richiedente, al momento dell'inclusione del finanziamento nel portafoglio di finanziamenti, sulla base di quanto previsto dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, ponderata per i relativi importi;

n) «RWA o risk weighted asset»: sono le esposizioni ponderate per il rischio di credito calcolate secondo quanto indicato dall'art. 107, paragrafo 1, del CRR.

Sezione 2
PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA ESPOSIZIONI RETAIL

2.1. *Determinazione della PD e della EL del portafoglio campione per un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail.*

Ai fini della determinazione della misura della copertura della tranche junior del portafoglio di finanziamenti da parte del Fondo in relazione alla rischiosità media effettiva del portafoglio garantito, nel caso in cui questo portafoglio sia costituito esclusivamente da esposizioni retail, occorre, preliminarmente, individuare un portafoglio campione costituito interamente da esposizioni retail.

Tale portafoglio campione è costruito sulla base della formula di calcolo di RWA riportata nell'art. 154 del CRR, ponendo le seguenti condizioni:

1) il livello di RWA è fissato pari al 57,1425% ed è dato dal prodotto del fattore di ponderazione (75%) che applicano le banche alle esposizioni retail nell'ambito del metodo standardizzato, ai sensi dell'art. 123 del CRR, e del fattore di correzione per le esposizioni retail (0,7619) previsto dall'art. 501 del CRR;

2) il livello di LGD è pari al 45%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 161, paragrafo 1, lettera *a)*, del CRR per le esposizioni senior prive di garanzie reali ammissibili.

Sulla base delle condizioni sopra definite, la PD media del portafoglio campione risulta pari a 1,54724% e la perdita attesa (EL) risulta pari a 0,6963%.

2.2. *Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo per un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail.*

In presenza di un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail, la EL del portafoglio di finanziamenti è confrontata con la EL del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 2.1.

Lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti è determinato sulla base della seguente formula:

$$[1]\ T_{jr} = \text{Min}\ [\max T_{jr};\ \max T_{jr} * \alpha\ (EL_{eff}/EL_{max})]$$

dove:

T_{jr} è lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

$\max T_{jr}$ è il livello della tranche junior che consente di beneficiare del livello massimo della copertura del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* e all'art. 8, comma 2 del presente decreto;

α è un fattore moltiplicativo che tiene conto della durata media del portafoglio (M), espressa in anni. In particolare:

$$\alpha = (1+(M-2,5)*b)/(1-1,5*b)$$

dove:

$b = (0,11852-0,05478*\ln(\text{PD media}))^2$

EL_{eff} è il livello delle perdite attese del portafoglio di finanziamenti, pari al prodotto della PD media per LGD (45%);

EL_{max} è il livello delle perdite attese del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al punto 2.1.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la copertura del Fondo è pari all'80% di T_{jr}.

Sezione 3
PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI COMPOSTO DA ESPOSIZIONI RETAIL E DA ESPOSIZIONI CORPORATE

3.1. *Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo per un portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni retail e da esposizioni corporate.*

Ai fini della determinazione della misura della copertura del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti in relazione alla rischiosità media effettiva del portafoglio garantito, nel caso in cui questo portafoglio sia costituito da esposizioni retail e da esposizioni corporate, l'importo della tranche junior e della copertura del Fondo sono determinati:

i. per la parte del portafoglio di finanziamenti costituita da esposizioni retail, secondo quanto previsto nella precedente sezione 2;

ii. per la parte del portafoglio di finanziamenti costituita da esposizioni corporate, secondo quanto previsto nel successivo punto 3.2.

3.2. *Determinazione della PD e della EL del portafoglio campione per la parte di un portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni corporate.*

Nel caso in cui il portafoglio di finanziamenti sia costituito da una parte di esposizioni retail e da una parte di esposizioni corporate, per il calcolo della tranche junior e della quota di copertura del Fondo relativamente alla parte composta da esposizioni corporate, occorre, preliminarmente, individuare un portafoglio campione costituito esclusivamente dalle esposizioni corporate che compongono il portafoglio di finanziamenti.

Tale portafoglio campione è costruito sulla base della formula di calcolo di RWA riportata nell'art. 153 del CRR, ponendo le seguenti condizioni:

i. il livello di RWA è fissato pari al 100%, coerentemente con il livello di ponderazione applicato dalle banche alle esposizioni corporate prive di rating nell'ambito del metodo standardizzato, ai sensi dell'art. 122, paragrafo 2, del CRR;

ii. il livello di LGD è pari al 45%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 161, paragrafo 1, lettera *a)*, del CRR per le esposizioni senior prive di garanzie reali ammissibili.

Sulla base delle condizioni sopra definite, applicando la richiamata formula di calcolo di cui all'art. 153 del CRR, si ottengono valori di PD e di EL del portafoglio campione. A solo titolo esemplificativo, si riportano, nella successiva tabella, i valori di PD e EL ottenuti applicando la richiamata formula di calcolo, in funzione di alcuni valori della durata media del portafoglio (M).

TABELLA 1: valori di PD e di EL per alcuni valori di M (con LGD = 45%)

M (anni)	**PD x (EL**max**)**	**EL**max
1	1,915350%	0,861908%
1,5	1,574734%	0,708630%
2	1,292215%	0,581497%
2,5	1,067307%	0,478382%
3	0,879390%	0,395726%
3,5	0,732664%	0,329699%
4	0,615238%	0,276857%
4,5	0,520794%	0,234357%
5	0,444330%	0,199949%

3.3. *Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo per la parte di portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni corporate.*

Al fine di determinare la tranche junior e la quota di copertura del Fondo per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, la EL del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate è confrontata con la EL della parte del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 3.2.

Lo spessore della tranche junior per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate è determinato sulla base della seguente formula:

$$[2]\ T_{jc} = \text{Min}\ [maxT_{jc};\ maxT_{jc} * (EL_{eff}/EL_{max})]$$

dove:

T_{jc} è lo spessore della tranche junior della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate;

$maxT_{jc}$ è il livello della tranche junior che consente di beneficiare del livello massimo della copertura del Fondo di all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* e all'art. 8, comma 2, del presente decreto;

EL_{eff} è il livello delle perdite attese della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, pari al prodotto della PD media della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate per LGD (45%);

EL_{max} è il livello delle perdite attese del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 3.2.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la copertura del Fondo, per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, è pari all'80% di T_{jc}.

18A00280

DECRETO 19 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delta Service», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale il 7 marzo 2016 n. 04/SGC/2016 con il quale la società cooperativa «Delta Service» con sede in Milano (MI) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile l'avv. Emanuele Cusa ne è stato nominato Commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il Commissario governativo richiede lo scioglimento per atto dell'autorità;

Considerato quanto emerge dalla relazione conclusiva del Commissario governativo e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016, allegata alla relazione citata, dalla quale si evidenzia un patrimonio netto negativo pari a € - 464.407,00 determinato da debiti tributari, previdenziali e assistenziali a fronte di totale assenza di attività;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, conferma lo stato di decozione della cooperativa in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 0,00, si riscontra una massa debitoria di € 464.257,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 464.257,00;

Considerato che in data 25 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delta Service» con sede in Milano - codice fiscale n. 06662530960 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Emanuele Cusa, nato a Milano il 3 ottobre 1966 (codice fiscale CSUMNL66R03F205L) e domiciliato in Pavia, via Breventano n. 18, già Commissario governativo.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00306

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale SE-AF Servizi e Affini società», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale SE-AF Servizi e affini società cooperativa sociale per azioni in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.653.715,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.729.585,00 ed un patrimonio netto negativo di € -371.725,00;

Considerato che in data 30 novembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale SE-AF Servizi e Affini Società», con sede in Pistoia (codice fiscale n. 00439270471) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato comrnissario liquidatore il dott. Marco Baldi (codice fiscale BLDMRC60B15A390I) nato ad Arezzo il 15 febbraio 1960, ivi domiciliato, via B. Dovizi n. 40/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00305

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Vepi Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla UECOOP e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-

ta al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Vepi società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, codice fiscale 08716441004, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 codice fiscale MNTRRT64H28F839M, domiciliato in Roma, via della Panetteria, n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00304

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 dicembre 2017.

Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi per l'attività di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. (Ordinanza n. 43).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e ss.mm.ii. e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 6 il quale:

al comma 6, stabilisce che il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al medesimo decreto-legge;

al comma 9, prevede che le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;

d) l'art. 14 il quale:

alla lettera a-*bis*) del secondo comma, stabilisce che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

al comma 3-*bis*, prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-*bis*) del novellato art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che «nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

e) l'art. 30 il quale prevede:

al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti

previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

f) l'art. 31 il quale prevede:

al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;

al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata;

al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30;

al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile;

al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati;

al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale;

g) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5,

comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, contenente la determinazione degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Visto l'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il protocollo quadro di legalità, allegato alle seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017;

Rilevato che l'art. 3, commi 9 e 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 rimette a successive ordinanze commissariali la determinazione:

degli importi massimi delle spese sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;

delle spese sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

delle spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-*bis*, dell'attività di demolizione degli edifici esistenti e di conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto necessario integrare le previsioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedendo l'ammissibilità a contributo anche delle attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata

alla localizzazione dei nuovi edifici, previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 5 del medesimo art. 3, trattandosi di attività prodromiche ed indispensabili per la progettazione dei lavori e per il loro affidamento;

Considerato che i comuni e le province, proprietari degli immobili inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, hanno avviato le procedure necessarie per affidare ed realizzare gli interventi previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e che, pertanto, appare necessario disciplinare le modalità di riconoscimento da parte del Commissario straordinario del contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2017;

Ritenuto necessario, in considerazione dell'intervenuta approvazione del «Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e del «Primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», disciplinare l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 2 novembre 2017;

Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017

1. All'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente lettera: «*d)* le spese sostenute dai comuni e dalle province per attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso»;

b) al comma 10, le parole «quarto comma» di cui alla lettera *a)* sono sostituite dalle seguenti «quinto comma»;

c) al comma 10, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera: «*d)* gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

Art. 2.

Modalità di riconoscimento contributi relativi all'attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica relative agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili oggetto degli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo tutta la documentazione afferente l'attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativi agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14 del 2017.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:

a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

b) bando di gara/lettera di invito;

c) disciplinare di gara;

d) contratto;

e) provvedimento di aggiudicazione;

f) atti inerenti l'esecuzione dell'attività;

g) certificato di regolare esecuzione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

a) la riferibilità delle attività agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;

b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza

n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo;

c) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nonché di quelli stabiliti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei Comuni e delle Province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verrà riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.

5. Nessun contributo verrà riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma 3.

6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilità dei comuni e delle province.

7. Relativamente alle attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione.

8. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento contributi relativi all'attività di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-*bis* dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo:

a) tutta la documentazione afferente l'attività di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 già ultimate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

b) tutta la documentazione afferente l'attività di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

c) la documentazione, afferente le procedure di affidamento dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie in corso di espletamento ovvero ancora da espletare alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:

a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

b) bando di gara/lettera di invito;

c) disciplinare di gara;

d) capitolato;

e) schema di contratto o contratto;

f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

g) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

h) provvedimento di aggiudicazione;

i) atti inerenti l'esecuzione dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori);

j) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

a) la riferibilità della demolizione agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;

b) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione;

c) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei comuni e delle province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verrà riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.

5. Nessun contributo verrà riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma 3. Nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1 della presente disposizione, l'entità del contributo viene determinata sulla base dell'importo dei lavori, comprensivo dell'IVA.

6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilità dei comuni e delle province, nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1 della presente disposizione.

7. Nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3;

b) una somma pari al 30% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8. Nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3;

b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

c) una somma pari al 35% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Relativamente alle attività di demolizione e di conferimento in discarica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e, sempreché non vi abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della presente ordinanza copia conforme all'originale del contratto di donazione.

10. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 4.

Modalità di riconoscimento contributi relativi all'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-*bis* dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo:

a) tutta la documentazione afferente l'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 già ultimate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

b) tutta la documentazione afferente l'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni e le province di cui al comma 1 trasmettono tutta la documentazione, afferente le procedure di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ancora da espletare.

3. La documentazione di cui al precedente comma 2 consiste in:

a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

b) bando di gara/lettera di invito;

c) disciplinare di gara;

d) capitolato;

e) schema di contratto o contratto;

f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

g) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

h) provvedimento di aggiudicazione;

i) atti inerenti l'esecuzione dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori);

j) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

a) la riferibilità dell'attività agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;

b) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione;

c) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei comuni e delle province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verrà riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.

6. Nessun contributo verrà riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma 4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 della presente disposizione, l'entità del contributo viene determinata sulla base dell'importo dei lavori, comprensivo dell'IVA.

7. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilità dei comuni e delle province, nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1 della presente disposizione.

8. Nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3;

b) una somma pari al 30% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Nelle ipotesi di al comma 2 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4;

b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

c) una somma pari al 35% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Relativamente alle attività poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 3 e, sempreché non vi abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della presente ordinanza copia conforme all'originale del contratto di donazione.

11. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione pubblica

1. In relazione agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., ed ammessi a contributo, l'entità del contributo erogato è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo art. 14.

2. Al momento della trasmissione dei progetti esecutivi al Commissario straordinario del governo, ai fini della loro approvazione ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.

ii., i soggetti attuatori ovvero i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono ad attestare:

a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento;

b) in caso di esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento, l'entità dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;

c) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l'erogazione di indennizzo cumulativo per due o più immobili danneggiati, l'utilizzazione dell'intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale e fino a concorrenza dell'importo riconosciuto di uno o più degli interventi riguardanti l'ente beneficiario dell'indennizzo ed inseriti in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii..

3. Il decreto di concessione del contributo di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, reca la determinazione del contributo al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento, già percepiti alla data della trasmissione del progetto esecutivo. In tutti gli altri casi, la determinazione del contributo non tiene conto dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento. Entro quindici giorni dalla riscossione dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico, l'Ente beneficiario dello stesso, direttamente ovvero tramite il soggetto attuatore, provvede a:

a) trasferire tutte le somme riscosse sulla contabilità del soggetto attuatore dell'intervento;

b) darne comunicazione al Commissario straordinario del governo, affinché proceda alla rideterminazione del contributo concesso ed all'eventuale restituzione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso già ad esso trasferite per l'esecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione delle somme di cui al precedente periodo, entro dieci giorni dalla ricezione del nuovo decreto di determinazione del contributo.

4. La mancata riscossione dell'indennizzo assicurativo previsto o del contributo pubblico, per fatto imputabile all'Ente beneficiario, comporta la revoca del decreto di concessione del contribuito e l'obbligo del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso già ad esso trasferite per l'esecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione delle somme di cui al precedente periodo, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di revoca e del contributo.

5. Il Commissario straordinario procede alla revoca del decreto di concessione del contributo ed al recupero delle somme già trasferite nelle ipotesi previste dal comma 4 e seguenti casi:

a) falsità delle attestazioni di cui al comma 2 risultino, in sede di controllo, in tutto o in parte false;

b) omessa comunicazione dell'avvenuto incasso da parte dell'ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento;

c) omesso versamento da parte dell'ente beneficiario sulla contabilità del soggetto attuatore dell'intero importo dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito;

d) versamento da parte da parte dell'Ente beneficiario sulla contabilità del soggetto attuatore dell'intero importo dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito con un ritardo superiore a novanta giorni.

6. Qualora una delle situazioni previste nel precedente comma 5 si verifichi in fase di esecuzione dell'intervento, non si procede all'adozione del provvedimento di revoca del contributo ed al recupero delle risorse trasferite sulla contabilità dei soggetti attuatori laddove:

a) sia stato già erogato in favore dell'impresa esecutrice un compenso pari ad almeno il 50% del contributo concesso, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii;

b) in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera *a)*, lo stato di esecuzione dei lavori sia così avanzato da rendere antieconomica un'interruzione dei lavori ovvero la loro ultimazione.

7. Nei casi di cui al precedente comma 6, il Commissario straordinario del governo, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, dispone l'eliminazione ed il non inserimento nei programmi approvati ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge di tutti gli interventi da effettuarsi nel territorio dell'Ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo o il contributo.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) si provvede con le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

3. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 dicembre 2017

Il Commissario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2389

18A00288

ORDINANZA 15 dicembre 2017.

Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi. (Ordinanza n. 44).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 8, il quale disciplina gli interventi di immediata esecuzione per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici che a seguito degli eventi sismici abbiano riportato danni lievi e tuttavia siano stati dichiarati inagibili;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, successivamente modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, e dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2017, con la quale è stata disciplinata la riparazione immediata degli edifici e delle unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, e dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, n. 13, recante la «Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016»;

Ritenuta la necessità, anche in conseguenza delle problematiche applicative ed esecutive segnalate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, di definire criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze suindicate, dei quali tener conto sia nella scelta degli interventi sia in sede di istruttoria delle domande di contributo;

Visto il documento approvato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 24 ottobre 2017.

Precisato che i criteri approvati nel detto documento, che vengono recepiti dalla presente ordinanza, sono stati già anticipati agli Uffici speciali con lettera circolare a firma del Commissario straordinario del 27 ottobre 2017, prot. n. CGRTS 0020041.

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 2 novembre 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (d'ora innanzi «decreto-legge»), i criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi, così come definiti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016.

2. Gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1 sono contenuti nell'allegato 1 «Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale» predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2 si applicano ai soli progetti presentati, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, come già modificato dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio, secondo quanto indicato all'art. 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto all'art. 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge».

2. All'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente ordinanza sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017».

Art. 3.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 15 dicembre 2017

Il Commissario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2390

18A00289

ORDINANZA 15 dicembre 2017.

Approvazione dello schema di *Addendum* alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 45).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;

l'art. 3, comma 1, il quale prevede, fra l'altro: «Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena effica-

cia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni.»;

l'art. 3, comma 2, il quale prevede che, ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'art. 50, comma 3;

l'art. 14, comma 1, il quale prevede: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore: *a)* degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; a-*bis*) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; *b)* delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione; *c)* degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*; *d)* degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»;

l'art. 14, comma 2, lettera *a)*, secondo cui, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;

l'art. 14, comma 2, lettera a-*bis*) secondo cui, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'art. 14, comma 3-*bis*, in forza del quale: «Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-*bis*) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

l'art. 18, commi 2, secondo cui la centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A;

l'art. 18, comma 3, secondo cui i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione;

l'art. 32, comma 1, in forza del quale: «Per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

l'art. 32, comma 2, in forza del quale: «Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'art. 18»;

l'art. 32, comma 3, in forza del quale: «Per le finalità del presente articolo, l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'art. 1, comma 4»;

l'art. 50, comma 2, in forza del quale: «Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre

2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;

l'art. 50, comma 3, lettera *b)*, in forza del quale le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere *a)* e *c)*, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

l'art. 50, comma 8, in forza del quale: «all'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

Vista l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2017;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante "Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2017;

Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato *pro tempore*, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Considerato che l'evolversi delle attività commissariali ai fini degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato la necessità di incrementare le attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile già oggetto della Convenzione;

Considerata l'esigenza di provvedere ad una rimodulazione delle figure professionali definite in Convenzione, sostituendo una risorsa pubblico ministero con 3 risorse Senior Professional in quanto munite di un ulteriore livello e profilo rendicontativo più confacente alla tipologia di attività svolta per la struttura commissariale dal personale di Invitalia assegnato alla struttura stessa;

Considerata l'esigenza di assicurare la presenza del personale di Invitalia nei territori interessati dalla ricostruzione, valorizzando le spese di missione e trasferta nell'ambito della categoria «Altre voci di costo "di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 della proposta di *Addendum*;

Considerata l'esigenza rappresentata da Invitalia di adeguamento della tariffa riferita al «personale di livello operativo (JP)» in ragione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL applicabile al personale di Invitalia, in corso di rinnovo;

Considerato che i costi applicati da Invitalia appaiono economicamente congrui, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerata, altresì, l'esigenza rappresentata da Invitalia con nota PEC del 14 luglio 2017, di modifica dell'art. 7 della Convenzione, volta a introdurre una rendicontazione semestrale, anziché annuale, dei costi sostenuti «non solo al fine di intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per consentire alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attività che dei costi ad esse riferiti»;

Considerata, infine, l'esigenza di rimodulare l'art. 9 della vigente Convenzione alla luce del nuovo quadro normativo di cui in premessa;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle regioni - vicecommissari nelle riunioni delle cabine di coordinamento del 13 e del 27 luglio 2017 nonchè del 16 novembre 2017;

Vista la proposta di *Addendum*, il cui schema, unitamente all'Allegato A-*BIS* - «Nuovo Quadro Economico» e all'Allegato B-BIS - «Nuovo Disciplinare di rendicontazione, viene accluso alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione dello schema di Addendum *alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*

1. È approvato lo schema di *Addendum* alla Convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e i relativi allegati «A-*BIS*» e «B-*BIS*».

2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla presente ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. L'*Addendum* sarà sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010.

4. L'*Addendum* sarà efficace e produttivo di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e la sua durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e nei limiti dello stanziamento già previsto nell'ordinanza commissariale n. 2 del 10 novembre 2016.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 dicembre 2017

Il Commissario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2391

ALLEGATO

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 ED INVITALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO-CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

Tra

il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017, on. Paola De Micheli, nata a Piacenza, il 1° settembre 1973, (di seguito, il Commissario straordinario)

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito, Invitalia) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (c.f. e p. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963.

Premesso:

che in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario straordinario ed Invitalia una Convenzione per l'individuazione del per-

sonale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, la Convenzione);

che, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, «Invitalia individua 80 unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale»;

che dette unità integrano, ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa struttura;

che l'evolversi delle attività commissariali ai fini degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato la necessità di incrementare ulteriormente i compiti della Struttura commissariale rispetto a quelli di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile già oggetto della Convenzione;

che, alla luce delle mutate esigenze, manifestate anche dagli Uffici speciali della ricostruzione (di seguito, *USR)*, ai quali la Struttura commissariale ha assegnato parte delle unità di personale fornite da Invitalia, è emersa, altresì, la necessità di impegnare risorse con competenze tecniche specifiche e comprovata esperienza nei settori d'interesse per le attività finalizzate a fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici;

che, a seguito di sopraggiunte necessità, con nota del Commissario del 23 marzo 2017 - CGRTS 0009460 P-4.32.3 - è stata richiesta la rimodulazione delle risorse previste mediante sostituzione di una risorsa pubblico ministero con 3 risorse Senior Professional;

che con nota PEC del 14 luglio 2017 - CGRTS 0016875 A- Invitalia ha proposto di modificare l'art. 7 della vigente Convenzione introducendo una rendicontazione semestrale delle spese sostenute «non solo al fine di intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per consentire alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attività che dei costi ad esse riferiti»;

che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e Invitalia (di seguito, congiuntamente, le Parti) addivengono alla stipulazione del presente *addendum* alla Convenzione (di seguito, l'Addendum) al fine di apportare alla Convenzione le opportune modifiche che la rendano maggiormente aderente all'evolversi delle attività svolte dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura Commissariale e agli USR.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Art. 2.

Oggetto dell'Addendum

1. Il presente Addendum è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione, e viceversa, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate ai sensi del presente Addendum.

2. Ai sensi del presente Addendum alla Convenzione:

a) viene convenuta l'applicazione di un ulteriore livello e profilo rendicontativo più confacente alla tipologia di attività svolta per la Struttura commissariale dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura stessa. Detto livello rendicontativo denominato «Senior Professional (ESP)» è contemplato nell'Allegato A-*BIS* «Nuovo Quadro Economico» e nell'Allegato B-*BIS* «Nuovo disciplinare di rendicontazione» a corredo del presente Addendum;

b) vengono introdotte specifiche ulteriori voci di costo, contemplate nel summenzionato Allegato B-*BIS* «Nuovo disciplinare di rendicontazione». L'Allegato B-*BIS*: «Nuovo disciplinare di rendicontazione» tiene, pertanto, conto di voci di costo, ivi puntualmente indicate, afferenti tipologie di spese che potranno essere sostenute da Invitalia per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni specialistiche funzionali o strumentali alle attività prestate dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura commissariale. I suddetti beni, servizi e prestazioni vengono acquisiti da Invitalia;

c) nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia. I costi rinvenienti da detti acquisti potranno essere oggetto di rendicontazione solo se provvisti di autorizzazione dei competenti organi della Struttura commissariale;

d) vengono, in particolare, valorizzate, all'interno della categoria «Altre voci di costo» di cui alla lettera *b)* che precede, le Spese di missione e trasferte al fine di tener conto dell'intensivo impiego in trasferta del personale di Invitalia impegnato negli USR o presso la Struttura commissariale centrale;

e) viene modificata la tariffa riferita al «Personale di livello operativo (JP)» per consentire l'adeguamento della tariffa utilizzata al costo aziendale per il personale di Invitalia inquadrato al profilo IV livello, previsto dal CCNL di Invitalia in corso di rinnovo per il triennio 2017-2019. Tale modifica è recepita nel summenzionato Allegato A -*BIS* «Nuovo Quadro Economico»;

f) l'art. 7 della Convenzione, rubricato «Rendicontazione e verifica delle prestazioni», è sostituito dall'articolo di seguito riportato:

«Art. 7 *(Rendicontazione e verifica delle prestazioni)*. — 1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla presente convenzione.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Invitalia trasmette al Commissario straordinario la relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, entro il 31 dicembre 2017.

3. Al fine di verificare l'attività svolta, il commissario straordinario con proprio provvedimento, individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Invitalia»;

g) l'art. 9 della Convenzione, rubricato «Responsabilità», è sostituito dall'articolo di seguito;

h) riportato:

«Art. 9 *(Responsabilità)*. — 1. Invitalia assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3 del presente art. 9, Invitalia è responsabile nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo 2.

3. Nel caso in cui ai dipendenti e al personale di cui al precedente paragrafo 2 del presente art. 9, assegnato, ai sensi della Convenzione, da Invitalia alla Struttura commissariale centrale o agli USR, venga-

no conferiti da queste ultime, o dal Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza commissariale del 16 gennaio 2017, n. 14, così come modificata dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dell'Ordinanza commissariale del 3 aprile 2017, n. 18, incarichi di Responsabile unico del procedimento, di Direttore dell'esecuzione del contratto o di Direttore dei Lavori, di Direttore operativo, nonché di Ispettore di cantiere, la responsabilità dell'operato di detti dipendenti o del personale di Invitalia, nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo ricade esclusivamente sul soggetto che ha conferito l'incarico, per tale intendendosi la stessa Struttura commissariale centrale o i singoli USR».

Art. 3.

Sostituzione degli allegati della Convenzione

1. L'Allegato A - «Quadro Economico» della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato A-*BIS* - «Nuovo Quadro Economico» al presente Addendum. A tale riguardo, il Commissario straordinario ed Invitalia convengono di valutare congiuntamente, entro la data del 31 dicembre 2017, eventuali rimodulazioni del suddetto «Nuovo Quadro Economico» che dovessero rendersi necessarie alla luce dell'andamento delle attività prestate da Invitalia ai sensi della Convenzione.

2. L'Allegato B - «Disciplinare di rendicontazione» della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato B-BIS - «Nuovo Disciplinare di rendicontazione» al presente Addendum.

Art. 4.

Contenzioso e foro competente

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, il Commissario straordinario ed Invitalia convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento della Convenzione e del presente Addendum sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 5.

Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che anche i dati personali raccolti nell'ambito del presente Addendum verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 6.

Efficacia

1. Il presente Addendum, perfezionato con la firma delle Parti come sopra identificate, è efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.

2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010.

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
DE MICHELI

L'Amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
ARCURI

Allegato A-*BIS*: Nuovo Quadro Economico

1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO

1.1 Regimi di rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del valore della giornata uomo, contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati per le quattro tipologie di professionalità rappresentate nella relativa Tabella riportata al punto 1. dell'Allegato B-*BIS*: Nuovo Disciplinare di Rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di missione e trasferte, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato B-*BIS*: Nuovo disciplinare di Rendicontazione.

Eventuali economie registrate nel corso delle annualità 2016 e 2017, potranno essere impegnate per l'anno successivo della convenzione, previa condivisione con la struttura commissariale.

1.2 Valorizzazione attività.

Il corrispettivo annuo di cui all'art. 6 della Convenzione è stato quantificato sulla base della stima:

delle giornate uomo per lo svolgimento delle attività, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia;

delle ore di straordinario, ivi comprese quelle svolte nelle giornate di sabato e domenica, riproporzionando le ore lavorate alla giornata standard di 7.2 ore, a fronte delle esigenze rappresentate dalla Struttura Commissariale o dagli USR;

della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali;

della messa a disposizione del personale di coordinamento, di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri) e di profilo amministrativo per un totale di 16.800 giornate annue.

1.3 Eventuali modifiche.

Le Parti concordano che - nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di € 6.968.830,32 (seimilioninovecentosessantottomilaottocentotrenta/32) per ciascuna delle due annualità - la composizione delle singole voci di costo di cui alla lettera «A- figure professionali» potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

Struttura commissariale Terremoto **Corrispettivo 2017 e 2018 INVITALIA**				
A - Figure professionali				
Qualifica	**Costo gg/u**	**FTE**	**gg**	**Costo**
A-1 Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 1.075,00	2	420	€ 451.500,00
Personale Senior Professional (ESP)	€ 680,00	3	630	€ 428.400,00
Personale di livello superiore (SP)	€ 310,00	16	3360	€ 1.041.600,00
Personale di livello operativo (JP)	€ 217,00	59	12390	€ 2.688.630,00
Totale A		**80**	**16.800**	**€ 4.610.130**
B - Altre voci di costo				
Spese missione e trasferte				€ 180.000,00
Beni e Servizi				€ 0,00
Totale B				**€ 180.000,00**
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				**€ 4.790.130,00**
C- Spese generali (20% di A)				**€ 922.026,00**
TOTALE comprensivo delle Spese generali (A+B+C)				**€ 5.712.156,00**
IVA al 22%				**€ 1.256.674,32**
TOTALE IVA INCLUSA				**€ 6.968.830,32**

INCIDENZA PRO CAPITE CON IVA: **€/ANNO** € 87.110,38

Allegato B-*BIS*: Nuovo Disciplinare di Rendicontazione

1. Struttura operativa.

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali - maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		**Profilo**	**Tariffa**
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di *Invitalia* o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrate come quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

Personale Invitalia (Dipendenti, consulenti e collaboratori)

Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);

numero delle giornate effettuate;

valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. Altre voci di costo.

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per «Altre voci di costo» si intendono le spese sostenute in relazione a:

a) servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;

b) spese di missione e trasferte;

c) tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

elenco delle spese sostenute;

riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;

riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle singole voci di costo di cui alla lettera «B - Altre voci di costo» non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20%.

In riferimento alle spese di missione e trasferte i criteri applicabili sono quelli stabiliti dalla policy in vigore all'interno dell'Agenzia, ivi compresa l'indennità di trasferta riconosciuta al personale con le modalità previste dalla suddetta policy.

18A00290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determina IP n. 659 del 30 novembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE DERMIQUE 10 pour cent solution pour application locale, 1 flacon de 125 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997 8 ou 34009 314 997 8 7, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l., viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (Bari);

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

Codice A.I.C. n. 045462013 (in base 10) 1CCDHX (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione;

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Iodopovidone (al 10% di iodio) 0,1 g;

eccipienti: glicerolo, macrogol 9 lauryl ether, sodio fosfato bibasico biidrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.).

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza e Brianza); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

Codice A.I.C. n. 045462013;

Classe di rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Betadine «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

Codice A.I.C. n. 045462013; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00282

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 668 del 4 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 µg Nasal spray, suspension 1 flac. 18 g, dal Belgio con numero di autorizzazione BE190854, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions - S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni

Codice A.I.C.: 043763034 (in base 10) 19RKBU (in base 32)

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione

Composizione: ogni erogazione dosata contiene:

principio attivo: mometasone furoato monoidrato 50 mcg;

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

Nasonex spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei bambini dai 3 anni di età.

Nasonex spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (Lodi); Falorni - S.r.l. via Provinciale Lucchese n. 51 - Località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni

Codice A.I.C. n. 043763034;

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: Nasonex «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 043763034; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00284

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Reactine»

Estratto determina IP n. 669 del 4 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale REACTINE Pseudoephedrine 5 mg/ 120 mg Prolonged-release tablets 14 tablets dal Belgio con numero di autorizzazione BE257257, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. - Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: Reactine «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - Codice A.I.C. n. 045460019 (in base 10) 1CCBKM (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse a rilascio prolungato:

Ogni compressa contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 5 mg; pseudoefedrina cloridrato 120 mg;

eccipienti del primo strato: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

eccipienti del secondo strato: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio crosscaramelloso, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

eccipienti del rivestimento: Opadry® Y-1-7000 bianco (Idrossipropilmetilcellulosa (E 464), diossido di titanio (E 171), macrogol 400).

Indicazioni terapeutiche: Reactine è indicato nel trattamento sintomatico a breve termine delle riniti allergiche stagionali e/o perenni con congestione ed ipersecrezione nasale, prurito nasale e/o oculare, starnutazione e lacrimazione.

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy - S.p.a., via Annendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (Lodi); Falorni - S.r.l. - via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: Reactine «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - Codice A.I.C. n. 045460019;

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Reactine «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - Codice A.I.C. n. 045460019; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00285

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Glucobay»

Estratto determina IP n. 670 del 4 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GLUCOBAY 50 mg comprimidos, 100 comprimidos (PVC - PVCD -Aluminio) dalla Spagna con numero di autorizzazione 59419 Codigo nacional 658211, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 - S.r.l. via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano;

Confezione: Glucobay «50 mg compresse» 40 compresse

Codice A.I.C. n. 045461011 (in base 10) 1CCCJM (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acarbosio 50 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Indicazioni terapeutiche: Glucobay è un medicinale usato nel trattamento del:

diabete mellito non-insulino-dipendente in pazienti sottoposti a trattamento mediante la sola dieta o con la dieta in associazione ad ipoglicemizzanti orali;

diabete mellito insulino-dipendente in pazienti sottoposti a terapia insulinica e dietetica.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (Lodi); De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona); XPO Supply Chain Pharma Italy - S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: Glucobay «50 mg compresse» 40 compresse

Codice A.I.C. n. 045461011;

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: Glucobay «50 mg compresse» 40 compresse

Codice A.I.C. n. 045461011; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00286

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica in alcuni comuni del bacino idrografico del fiume Isonzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo, con decreto del segretario generale n. 80 del 27 dicembre 2017, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica presente nelle tavole n. 2, 3, 6, 12, 13, 14, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39.

Tali modifiche riguardano i comuni di Aquileia (Udine), Fiumicello (Udine), Fogliano Redipuglia (Gorizia), Grado (Gorizia), Monfalcone (Gorizia), Palmanova (Udine), Pavia di Udine (Udine), Pradamano (Udine), Reana del Rojale (Udine), Sagrado (Gorizia), Santa Maria La Longa (Udine), San Canzian d'Isonzo (Gorizia), San Pier d'Isonzo (Gorizia), San Vito al Torre (Udine), Staranzano (Gorizia), Tarcento (Udine), Tricesimo (Udine), Trivignano Udinese (Udine) e Turriaco (Gorizia).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

18A00283

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 gennaio 2018 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giovanna Maria Biamonti, Console onorario di Spagna in Ventimiglia.

18A00278

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 24 agosto 2015.

Il giorno 17 ottobre 2017 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 24 agosto 2015.

In conformità all'art. 30, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 17 ottobre 2017.

18A00279

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-014) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.